

Proposta di modifica n. 48.100 al DDL n. 2085

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».